

TESTO EMENDATO

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E
CONTROLLO SU SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SU SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI	3
Titolo I	3
Principi generali	3
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Tipologia dei controlli.....	3
Titolo II	4
Il controllo societario	4
Art. 3 - Funzione di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale.....	4
Titolo III	5
Il controllo economico-finanziario	5
Art. 4 - Modalità di esercizio del controllo.....	5
Art. 5 - Il controllo a preventivo.....	5
Art. 6 - Il controllo concomitante.....	6
Art. 7 - Il controllo a consuntivo.....	7
Art. 8 - Rispetto degli indirizzi.....	8
Art. 9 - Sanzioni.....	8
Titolo IV	9
Il Controllo di efficienza ed efficacia	9
Art. 10 - Tipologia dei controlli.....	9
Art. 11 - Il contratto di servizio.....	9
Art. 12 - La carta dei servizi.....	9
Art. 13 - Report.....	10
Art. 14 - Analisi di soddisfazione dell'utenza.....	11
Titolo V	11
Il Controllo sulla gestione	11
Art. 15 - Modalità di esercizio del controllo.....	11
Art. 16 - Poteri autorizzativi.....	11
Art. 17 - Poteri ispettivi.....	12
Art. 18 - Richiesta rapporti, dati e informazioni.....	13
Titolo VI	14
Referto sulle attività di controllo	14
Art. 19 - Modalità di coordinamento e divulgazione degli esiti dei controlli.....	14

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SU SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI

Titolo I

Principi generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1.- Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dall'Ente locale «Comune di Palermo» (d'ora innanzi denominato «Comune») nelle Società ed Enti partecipati, nell'ambito dei generali poteri autoritativi e della specifica potestà normativa conferita all'Ente locale dall'ordinamento giuridico.

Art. 2 - Tipologia dei controlli

1.- Il Comune esercita le seguenti tipologie di controllo:

- a) **controllo societario** intendendosi come tale il controllo che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;
- b) **controllo economico/finanziario**: attraverso il monitoraggio: ex ante, orientato all'analisi del piano industriale e del budget; concomitante attraverso report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget, ex post attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.
- c) **controllo di efficienza/efficacia** al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'amministrazione. Detto controllo si esplica attraverso un'attività di

monitoraggio: ex ante esercitata in sede di definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi e l'analisi dei piani industriali, concomitante mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali, ex post attraverso la valutazione degli standard quali-quantitativi, la analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, misurazione dell'outcome;

- d) **controllo sulla gestione** che si esplica attraverso la predisposizione di schemi di regolamenti di cui le Società e gli Enti partecipati si devono dotare in materia di assunzioni, esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali. Ai fini del controllo sulla gestione l'Amministrazione potrà altresì esercitare poteri ispettivi e richiesta di dati ed informazioni;

Titolo II

Il controllo societario

Art. 3 - Funzione di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale.

1.- Il Consiglio Comunale esercita la funzione di indirizzo e controllo sulle attività di Società ed Enti partecipati adottando proprie deliberazioni con le quali:

- 1) approva e aggiorna il Piano Generale di Sviluppo entro il 30 maggio di ogni anno, già adottato dalla Giunta Comunale entro il 30 aprile e contenente le azioni strategiche riferite all'attività delle Società ed Enti partecipati. Gli indirizzi programmatici così definiti sono ripresi dalle Società e dagli Enti partecipati nel budget annuale e nel Piano industriale pluriennale di cui al successivo art. 5;
- 2) approva lo statuto delle Società e degli Enti partecipati dal Comune, nonché ogni sua modifica, ancorché resasi indispensabile a seguito di mutate previsioni normative;
- 3) approva eventuali patti parasociali e di sindacato;

- 4) delibera l'affidamento *in house* dei servizi strumentali e dei servizi pubblici locali o di interesse generale a società partecipate;
- 5) ogni eventuale costituzione di nuova Società da parte delle Società ed Enti Partecipate deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

Titolo III

Il controllo economico-finanziario

Art. 4 – Modalità di esercizio del controllo

1.- La Società o Ente Partecipato deve consentire al Comune l'esercizio del controllo economico/finanziario attraverso il monitoraggio:

- *a preventivo* orientato all'analisi del piano industriale e del budget;
- *concomitante* esercitato attraverso l'analisi dei report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget;
- *a consuntivo* attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.

Art. 5 – Il controllo a preventivo.

1.- La Giunta comunale esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici forniti dal Consiglio Comunale nel Piano Generale di Sviluppo, il controllo sui documenti programmatici delle Società ed Enti partecipati. A tal fine

- a) il Consiglio di Amministrazione trasmette al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, la proposta del budget per l'esercizio successivo e la proposta di piano industriale pluriennale, che deve obbligatoriamente contenere gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, ecc. certificati dal Collegio Sindacale e dal soggetto deputato al Controllo Contabile. Il Budget, redatto per centro di costo e centro di responsabilità amministrativa deve individuare i

dirigenti responsabili e non può prevedere utilizzo di risorse in esubero rispetto a quelle assegnate dal Comune nell'ambito del contratto di servizio;

- b) L'Ufficio Società ed Enti Controllati o il Settore competente per materia all'applicazione del Controllo Analogico così come individuato dal Regolamento Uffici e Servizi, effettuate le opportune verifiche sulla documentazione prodotta dalle Società o Enti partecipati, deve sottoporre alla Giunta comunale entro il 30 ottobre di ogni anno, proposta di deliberazione per l'approvazione del budget economico e finanziario per l'esercizio successivo e del piano industriale pluriennale come definito al punto precedente entro il 30 ottobre di ogni anno, o entro il termine fissato annualmente ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00 per l'approvazione del Bilancio di Previsione del Comune. A tal fine la proposta di deliberazione dovrà essere inoltrata alla Ragioneria Generale per l'espressione del parere di regolarità contabile entro il 5 novembre di ogni anno. La Giunta comunale adottato l'atto entro il 30 ottobre di ogni anno lo invia al Consiglio comunale per l'adozione finale entro il 31 dicembre, previo parere motivato obbligatorio del Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta proposta.
- c) Qualora il Consiglio Comunale non approvi il Piano Generale di Sviluppo di cui all'art. 3 punto 1) le Società o Enti partecipati provvederanno comunque a predisporre la documentazione elencata alla lettera a) del presente articolo sulla base di quanto deliberato dalla Giunta comunale.
- d) Qualora la Giunta comunale non provveda all'approvazione del budget economico e finanziario per l'esercizio e del piano industriale pluriennale entro il termine di cui al punto b) le Società o Enti partecipati garantiranno, comunque, le prestazioni contrattuali con le risorse stanziare nell'esercizio precedente.

Art. 6 – Il controllo concomitante.

1.- Al fine di consentire l'esercizio del controllo concomitante, la cui competenza è ascritta all'Ufficio Società ed Enti Controllati o il Settore competente per materia all'applicazione del Controllo Analogo così come individuato dal Regolamento Uffici e Servizi, il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio provvede a predisporre:

- a) relazioni trimestrali, entro la fine del mese successivo la scadenza del trimestre, nelle quali viene illustrato lo stato d'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale, vengono rilevate e analizzate le cause degli scostamenti rispetto al budget;
- b) relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, entro il 31 luglio di ogni anno certificata dal Collegio Sindacale e dal soggetto deputato all'esercizio del Controllo Contabile.
- c) dette relazioni saranno trasmesse al Consiglio comunale per ogni opportuna valutazione e determinazione.
- d) dette relazioni saranno trasmesse alla Giunta comunale ed al Consiglio comunale per ogni opportuna ed eventuale valutazione e determinazione.

Art. 7 – Il controllo a consuntivo.

1.- Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo la cui competenza è ascritta all'Ufficio Società ed Enti Controllati o il Settore competente per materia all'applicazione del Controllo Analogo così come individuato dal Regolamento Uffici e Servizi il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) trasmettere ai soci la proposta di bilancio delle società partecipate, corredata di analitica situazione delle partite creditorie e debitorie nel confronti del Comune, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'Assemblea; l'Ufficio Società ed Enti Controllati o il Settore competente per materia all'applicazione del Controllo Analogo

così come individuato dal Regolamento Uffici e Servizi, fornirà le indicazioni necessarie all'approvazione del bilancio al soggetto delegato a rappresentare il Comune in assemblea e acquisirà dalla Ragioneria Generale la certificazione della copertura finanziaria dei crediti iscritti nella proposta di bilancio nei confronti del Comune. Nel caso di disallineamenti formulerà appropriate deduzioni che dovranno essere recepite nel corso dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

- b) illustrare l'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale in apposita sezione della relazione sulla gestione prevista nell'art. 2428 c. c..

Art. 8 – Rispetto degli indirizzi.

1.- Il Consiglio di Amministrazione che si trovi nell'impossibilità di rispettare gli indirizzi contenuti nel budget e nel piano industriale, adotta apposita motivata delibera e la sottopone entro 10 giorni all'Ufficio Società ed Enti Controllati o il Settore competente per materia all'applicazione del Controllo Analogico così come individuato dal Regolamento Uffici e Servizi, che la sottopone alla valutazione della Giunta comunale, unitamente alle proprie motivate deduzioni.

Art. 9 – Sanzioni

1.- Il mancato rispetto delle scadenze di cui ai precedenti artt. 5, 6, 7 e 8 comporta l'applicazione di sanzioni per ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione come segue:

- mancato rispetto di una scadenza riduzione del 10% del compenso annuo previsto;
- mancato rispetto di due scadenze riduzione del 20 % del compenso annuo previsto;
- mancato rispetto di tre o più scadenze riduzione del 40% del compenso annuo previsto.

2.- Il compenso annuo di ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è ridotto di un importo pari al 30% nel caso in cui la Società o Ente partecipato non raggiunga il pareggio economico.

Titolo IV

Il Controllo di efficienza ed efficacia

Art. 10 – Tipologia dei controlli

1.- L'esercizio del controllo di efficienza ed efficacia si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:

- *preventivo* esercitata in sede di definizione del contratto di servizio, della carta dei servizi e attraverso l'analisi dei piani industriali;
- *concomitante* esercitata mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali;
- *consuntivo* esercitata attraverso la valutazione degli standard quali-quantitativi, l'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 11 - Il contratto di servizio

1.- La Giunta comunale, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto comunale, approva con propria deliberazione lo schema di contratto di servizio, che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra il Comune e i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi.

2.- Il contratto di servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso potrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali «clausole penali», da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge, dello statuto comunale o del presente Regolamento.

Art. 12 – La carta dei servizi

1.-La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standards cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali esternalizzati, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente al processo di erogazione del servizio pubblico.

2.- La carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura del soggetto gestore, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio. Nell'elaborazione del documento si dovranno rispettare i principi codificati nella normativa vigente ovvero quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali, in quanto esistenti.

3.- Una volta approvata da parte dei competenti organi societari del soggetto gestore che la predispone, la carta dei servizi sarà trasmessa all'Ente per la necessaria presa d'atto da parte del Responsabile dell'articolazione organizzativa ritenuta competente sulla scorta del regolamento di organizzazione, che potrà richiederne eventuali modificazioni e/o integrazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti. In tal caso la proposta di modificazioni e/o integrazioni dovrà essere recepita dal soggetto gestore nel termine massimo di 30 giorni.

Art. 13 – Report

1.- La Società o Ente partecipato dovrà predisporre con cadenza almeno trimestrale report periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio secondo gli schemi tipo predisposti dai Servizi tecnici del Comune competenti per materia. I Servizi tecnici competenti per materia provvederanno a relazionare sullo stato di attuazione del contratto di servizio l'Ufficio Società ed Enti Controllati o il Settore competente per materia all'applicazione del Controllo Analogico così come individuato dal Regolamento Uffici e Servizi che dovrà sottoporre l'esito di detta verifica alla Giunta Comunale con cadenza periodica e, comunque almeno una volta l'anno in sede di approvazione del budget. Dell'esito delle verifiche i Servizi tecnici competenti per materia

dovranno tener conto ai fini dell'applicazione delle penali in occasione delle liquidazioni dei corrispettivi.

Art. 14 – Analisi di soddisfazione dell'utenza.

1.- La Società o l'Ente partecipato dovrà produrre con cadenza almeno biennale accurata analisi del grado di soddisfazione dell'utenza e proporre le connesse necessarie revisioni degli standard quali-quantitativi garantiti.

Titolo V

Il Controllo sulla gestione

Art. 15 – Modalità di esercizio del controllo.

1.- Il controllo sulla gestione si espleta mediante l'esercizio di:

- poteri autorizzativi
- poteri ispettivi
- poteri di richiesta di rapporti, dati e informazioni.

2.- I primi comportano un controllo diretto sulle attività dell'Organo amministrativo con riferimento a particolari tipologie di atti (assunzioni, acquisti, affidamento incarichi).

3.- I secondi comportano un diretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti dell'Organo amministrativo della Società o Ente partecipati.

I terzi vengono invece esercitati mediante richiesta di dati, informazioni, notizie e/o di rapporti, rivolta all'Organo amministrativo della Società o Ente partecipato.

Art. 16 – Poteri autorizzativi.

1.- Le Società e gli Enti partecipati devono ispirarsi a principi di legalità, efficienza ed economicità, pertanto, tutte le attività inerenti l'organizzazione e la gestione dei servizi generali, l'assunzione e l'organizzazione del personale, l'affidamento di incarichi professionali e le procedure di acquisizione di beni e servizi dovranno essere uniformate ai principi di carattere

generale vigenti per le P.A. e alla normativa specifica destinata a regolamentare l'attività delle Società a totale o parziale partecipazione pubblica. Le attività di che trattasi sono autorizzate dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano industriale, del piano degli investimenti, del piano degli acquisti e del piano delle assunzioni.

2.- Le Società e gli Enti partecipati dovranno, comunque, dotarsi di appositi regolamenti da sottoporre al preventivo vaglio dell'Ufficio Società ed Enti Controllati o il Settore competente per materia all'applicazione del Controllo Analogico così come individuato dal Regolamento Uffici e Servizi in materia di:

- 1) acquisizione di risorse umane e affidamento di incarichi professionali;
- 2) definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici, sistema di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della retribuzione accessoria o degli avanzamenti di carriera;
- 3) esecuzione dei lavori in economia, acquisizione di forniture di beni e appalti di servizi.

3.- In ogni caso le Società e gli Enti partecipati applicano per l'acquisto di beni e servizi le disposizioni di cui al D. Lgs. 12.04.2006, n.163, e successive modifiche ed integrazioni.

4.- In ogni caso le Società e gli Enti partecipati adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 – Poteri ispettivi.

1.- L'Ufficio Società ed Enti Controllati o il Settore competente per materia all'applicazione del Controllo Analogico così come individuato dal Regolamento Uffici e Servizi, potrà eseguire specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso la sede sociale ovvero presso altri luoghi ove si erogano i servizi pubblici esternalizzati. La visita ispettiva potrà consistere sia in mere attività di

colloquio e richiesta, verbale o scritta, di precisazioni, dati ed informazioni nei confronti degli Organi societari e/o direzionali del soggetto gestore, sia nell'accesso fisico ai luoghi di produzione e/o erogazione dei servizi medesimi. La visita ispettiva dovrà essere motivata dalla necessità di acquisire e verificare direttamente dati, elementi, operazioni e modalità tecnico-pratiche o gestionali inerenti l'espletamento dell'attività di produzione ed erogazione del servizio pubblico esternalizzato, non diversamente evincibili per mezzo delle attività di cui all'articolo successivo.

2.- Alla visita ispettiva, effettuata a cura del Servizio competente per mezzo di personale dotato dei requisiti professionali richiesti, collaborerà ed assisterà uno o più rappresentanti degli Organi societari del soggetto gestore, coadiuvati da eventuale personale dipendente. La visita ispettiva dovrà essere preceduta da specifica comunicazione, formulata da parte dell'Ufficio precedente, nella quale siano analiticamente motivate le ragioni che la giustificano a norma del comma 1 ed indicati sommariamente luoghi e tempi che l'Ufficio propone per l'effettuazione della visita medesima.

Art. 18 – Richiesta rapporti, dati e informazioni.

1.- L'Ufficio Società ed Enti Controllati o il Settore competente per materia o i Consiglieri Comunali all'applicazione del Controllo Analogico così come individuato dal Regolamento Uffici e Servizi, potrà richiedere, la redazione di specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali* adottate. L'Organo amministrativo, una volta ricevuta la richiesta dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, da indirizzare all'Ufficio richiedente in un termine concordato, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste ovvero per la loro elaborazione ed analisi. Detto termine non potrà comunque eccedere un massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio richiedente.

2.- L'Ufficio Società ed Enti Controllati o il Settore competente per materia all'applicazione del Controllo Analogico così come individuato dal Regolamento Uffici e Servizi, potrà richiedere, l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti sia l'attività di erogazione del servizio sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie. Le esibizioni documentali potranno essere soddisfatte sia mediante rilascio di copia fotostatica dei documenti richiesti, sia mediante trasmissione degli stessi con i mezzi informatici entro sette giorni feriali dal momento in cui la richiesta è pervenuta al soggetto gestore.

Titolo VI

Referto sulle attività di controllo

Art. 19 – Modalità di coordinamento e divulgazione degli esiti dei controlli.

1.- L'Ufficio Società ed Enti Controllati o il Settore competente per materia all'applicazione del Controllo Analogico così come individuato dal Regolamento Uffici e Servizi, dovrà predisporre in occasione dall'approvazione del Rendiconto annuale del Comune, una relazione contenente l'esito delle attività di controllo da trasmettere al Sindaco, all'Assessore delegato al Consiglio Comunale per le conseguenti determinazioni.